

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1961

(44^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale » (1162)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 471, 472
ALBERTI	471
GIARDINA, <i>Ministro della sanità</i>	471
SAMEK LODOVICI, <i>relatore</i>	471

« Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari » (1354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	469, 470, 471
GIARDINA, <i>Ministro della sanità</i>	471
LOMBARDI	470
PASQUALICCHIO	470
SAMEK LODOVICI	470
TIBALDI	470

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Mancino,

Monaldi, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Ministro della sanità Giardina.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari » (1354)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono sostituite dalle seguenti:

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)44^a SEDUTA (22 febbraio 1961)

« È elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.

L'elevazione del limite di età previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate ».

Riferirò io stesso, quale relatore sul provvedimento.

Con la legge 30 dicembre 1958 è stato elevato il limite di età per la partecipazione ai concorsi a posti di ufficiale sanitario e di sanitario condotto da 32 a 35 anni. Ora, poichè da tale legge è rimasto escluso il rimanente personale sanitario dei Comuni e delle Provincie, il Ministro della sanità con il presente disegno di legge intende estendere anche a questo personale lo stesso beneficio allo scopo di eliminare evidenti sperequazioni di trattamento.

Si tratta, quindi, di un disegno di legge di estrema semplicità, che ritengo possa senza altro essere approvato.

LOMBARI. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione. Tuttavia, se ben ricordo, la legge approvata nel 1958 si basava sul presupposto che i medici non possono adire ai concorsi in giovane età, ottenendo la laurea dopo molti anni di studi universitari e avendo necessità di acquisire ulteriori titoli attraverso corsi di specializzazione o pratica ospedaliera.

Tale ragione è valida per i medici ed anche per i veterinari, ma non per le ostetriche, che possono conseguire il diploma anche in giovane età.

SAMEK LODOVICI. Desidero solo domandare se non sia opportuno includere nel presente disegno di legge anche i medici ospedalieri.

PRESIDENTE, relatore. Il disegno di legge in discussione concerne solo il personale sanitario dei Comuni e delle Provincie.

SAMEK LODOVICI. Appunto, vi sono dei sanitari ospedalieri che dipendono dalle Provincie, come per esempio i sanitari che prestano la propria opera nei manicomi.

Ora io non ricordo bene, ma mi pare che nella legge Santero-Monaldi sia stato posto un limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per sanitari ospedalieri. Se è così, allora se vogliamo dare al presente disegno di legge il valore di una norma di carattere generale, sarebbe opportuno inserirvi anche i sanitari ospedalieri ed elevare, quindi, anche per costoro a 35 anni il limite massimo di età per accedere a tale carriera.

TIBALDI. I manicomi dipendono dalle Amministrazioni provinciali. Pertanto, dovendo fare una legge che riguarda il personale sanitario dei Comuni e delle Provincie, non possiamo escludere i medici che prestano la loro opera presso i suddetti enti.

PRESIDENTE, relatore. Per quanto riguarda la legge Santero-Monaldi, senatore Samek Lodovici, furono posti dei limiti di età per la cessazione del servizio e non per l'ammissione, per cui si fissava solo il requisito del conseguimento della laurea da non oltre tre anni.

PASQUALICCHIO. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione, ma sono anche io perplesso per quanto riguarda le ostetriche, che non sono laureate e possono diplomarsi in giovane età.

PRESIDENTE, relatore. L'ostetrica non è una laureata, ma esercita anche essa una funzione sanitaria. Ritengo, comunque, opportuno non rimandare all'altro ramo del Parlamento il presente disegno di legge per

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

44ª SEDUTA (22 febbraio 1961)

una questione che non incide assolutamente sulla economia del provvedimento.

Invito, pertanto, i componenti della Commissione a voler approvare il disegno di legge in esame nella formulazione proposta dal Governo e approvata dall'altro ramo del Parlamento.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Ringrazio anzitutto il relatore per la chiara ed esauriente esposizione alla quale non ho nulla da aggiungere.

Condivido l'opinione che certamente la ostetrica non ha un *curriculum* di studi così lungo come quello dei medici, ma per evitare di far tornare il presente disegno di legge all'altro ramo del Parlamento ed anche perchè l'ostetrica molte volte consegue il diploma in età avanzata, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « **Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale** » (1162)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da rilevare per quanto riguarda la copertura finanziaria. Ritiene tuttavia che l'autorizzazione al Ministero del tesoro di apportare variazioni al bilancio sia conferita con la consueta formula. Conseguentemente occorrerà modificare il terzo comma dello

articolo 2 come appresso: " Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio " ».

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Il disegno di legge, stabilendo le modalità del compenso per i sanitari che, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, possono essere incaricati di espletare interinalmente le funzioni di medico provinciale o di veterinario provinciale, si propone di facilitare il reperimento di questo personale. Le sue finalità sono quindi senz'altro da approvare. Come relatore, dubito però che la misura dei compensi, fissati rispettivamente in una retribuzione pari allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando trattasi di sanitari esercenti la libera professione, ovvero in lire 30.000, quando trattasi di sanitari dipendenti da Enti pubblici, sia adeguata alla delicatezza dei compiti e incentivo sufficiente per accettarne l'onere, con la volontà di adempiervi diligentemente.

Su questo punto richiamo l'attenzione della Commissione e gradirò conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro.

ALBERTI. Dichiaro che sono favorevole alla approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè si tratta di incarichi di carattere temporaneo, desidero sapere dall'onorevole Ministro quanto può durare tale temporaneità.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Il disegno di legge in esame è stato formulato allo scopo di far sì che gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, possano avere applicazione, in quanto le disposizioni in essi contenute si sono rivelate di difficile attuazione per la mancanza delle norme relative alle modalità di liquidazione dei compensi da

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

44ª SEDUTA (22 febbraio 1961)

corrispondere al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale.

Debbo, tuttavia, ricordare che dal 1955 ad oggi si sono verificati vari avvenimenti, fra cui l'istituzione del Ministero della sanità, per cui è certamente improponibile l'ipotesi dell'assenza del medico provinciale o del veterinario provinciale. Tale ipotesi, infatti, difficilmente si verificherà nella realtà, poichè abbiamo i medici provinciali aggiunti e un organico più adeguato ai nuovi compiti della sanità.

È necessario, però, fare in modo che gli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale abbiano possibilità di applicazione ove se ne verifichi la necessità.

Ringrazio il senatore Samek Lodovici per la sua relazione e per aver espresso parere favorevole in merito al presente disegno di legge.

Debbo, infine, rilevare che le 30.000 lire di indennità sono una somma adeguata al compito che dovrà svolgere il personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale.

Invito pertanto la Commissione a voler approvare il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, è corrisposto, dal Ministero della sanità, un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse esercitano le libere professioni sanitarie.

Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000 qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.

(È approvato).

Art. 2.

Le spese derivanti dalla applicazione del primo comma dell'articolo precedente faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero della sanità.

L'onere relativo, valutato in lire 1.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 49 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad eseguire le opportune variazioni.

Aderendo al suggerimento della Commissione di finanze e tesoro, propongo il seguente emendamento, di carattere puramente formale, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 2: « Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari